

COMUNE DI FASANO

Determinazione dirigenziale n. 241 del 9 febbraio 2021.

Piano Comunale delle Coste del Comune di Fasano (BR) - D.Lgs. 152/2006, L.R. 44/2012, R.R. 18/2013 - Procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 44/12, così come modificata dalla L.R. 04/2014 e specificata dal Regolamento Regionale n. 18/2013 comprensiva della Valutazione di Incidenza relativa al piano (VINCA), di competenza regionale ai sensi del comma 1 bis, art. 6, della L.R. 11/2001.

Premesso che:

- con nota prot. n. 22401 del 23/05/2020 il Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio (Autorità Procedente ex art. 2, comma 1, lett f), L.R. n. 44/2012) presentava al Settore Lavori Pubblici – Servizio VIA, VAS e Paesaggio, istanza di verifica di assoggettabilità a VAS comprensiva della Valutazione di Incidenza relativa al piano (VINCA), di competenza regionale ai sensi del comma 1 bis, art. 6, della L.R. 11/2001, per il Piano Comunale delle Coste del Comune di Fasano (BR), con allegata tutta la documentazione su supporto informatico (CDROM), così composta:

- Relazione Generale (data: Marzo 2020);
- Norme Tecniche di Attuazione (data: Novembre 2018);
- Relazione clima meteomarinario (data: Giugno 2018);
- Relazione sugli aspetti geomorfologici (data: Giugno 2018);
- Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità a VAS (data: Novembre 2018);
- Valutazione di incidenza - Livello I - Fase di screening (data: Novembre 2018);
- Elaborati grafici:

TAV	CONTENUTI (cfr. "Istruzioni tecniche per la redazione del Piano Comunale delle Coste")	DATA
1.1	Classificazione normativa (A.1.2)	Giugno2018
1.2	Zon. fascia dem. marittima	Giugno2018
1.3	A.1.3) Classificaz.	Marzo2020
1.4	morfolitologica (A.1.7)	Giugno2018
1.5	Ind. delle opere di difesa (A.1.9)	Giugno2018
1.6	Stato giur. fascia dem. (A.1.10)	Giugno2018
1.7	Strutt. e recinz. esistenti (A.1.11) Sist. di accesso e di parcheggio (A.1.12)	Giugno2018
2.1.a	Aree naturali protette e vincoli ambientali(A.1.5) Caratterizz. dei cordoni dunari (A.1.8)	Giugno2018
2.2.a		Giugno2018
2.3.a		Giugno2018
2.4.a		Giugno2018
2.5.a		Giugno2018
2.6.a		Giugno2018
2.7.a		Giugno2018
2.1.b	Aree sottoposte a vincoli territoriali(A.1.6)	Giugno2018
2.2.b		Giugno2018
2.3.b		Giugno2018
2.4.b		Giugno2018
2.5.b		Giugno2018

2.6.b		Giugno2018
2.7.b		Giugno2018
3.1		Giugno2017
3.2		Giugno2017
3.3		Giugno2017
3.4	Aree sottoposte a vincolo idrogeologico - PAI (A.1.4)	Giugno2017
3.5		Giugno2017
3.6		Giugno2017
3.7		Giugno2017
4.1	Individuazione della "linea di costa utile"(B.1.1)	Marzo2020
4.2	Ind. delle aree con divieto assoluto di concessione (B.1.2)	Marzo2020
4.3	Aree di interesse turistico-ricreativo (B.1.3)	Marzo2020
4.4	Individuazione dei percorsi di connessione (B.1.4)	Marzo2020
4.5	Ind. aree fin. turistico-ricreative diverse da SB e SLS (B.1.5)	Marzo2020
4.6	Ind. delle aree con finalità diverse (B.1.6)	Marzo2020
4.7	Sistema delle infrastrutture pubbliche (B.1.8) Ind. delle opere di difficile rimozione (B.3.2)	Marzo2020

- con nota prot. n. 24512 del 05/06/2020 il Servizio VIA, VAS e Paesaggio comunale, in qualità di autorità competente giusta delega conferita ai Comuni ai sensi dell'art. 10, comma 1, Lett. a) della L.R. n. 4 del 12/02/2014 "Modifiche all'art. 4 della L.R. 44/2012", verificata la completezza della documentazione pervenuta;

Vista la D.G.C. n. 143 del 21/06/2018, con la quale si stabiliva che l'Autorità Competente per le procedure di VIA relative ai progetti elencati negli allegati A3 e B3 della Legge Regionale n. 11/2001 che ricadano interamente nell'ambito del territorio del Comune e per le procedure di VAS, delegate al Comune ai sensi del comma 3, art. 4, della L.R. n. 44 del 14 dicembre 2012, è il Settore Lavori Pubblici, Ufficio VIA e VAS nella persona dell'ing. Rosa Belfiore nella sua qualità di dirigente, salvo facoltà di delega a proprio dipendente, prevedendo, in supporto alla stessa struttura tecnica, la consultazione dalla Commissione Locale per il Paesaggio all'uopo integrata da un componente esperto in materie Ambientali;

Vista la determina dirigenziale n. 981 del 28/05/2019 di nomina del sottoscritto a Responsabile preposto al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica per il Comune di Fasano e l'art. 9 del nuovo Regolamento per il conferimento e la graduazione degli incarichi di posizione organizzativa di cui alla Delibera di G.M. n. 383 del 06/12/2019;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 8 della L.R. Puglia n. 44/2012 e ss. mm. ii., ai fini dell'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, la proposta di piano è stata formalizzata con deliberazione di G.C. n. 83 del 07/05/2020;

Provvedeva ad individuare i seguenti soggetti competenti in materia ambientale ed Enti territoriali interessati (di seguito indicati complessivamente come SCMA), visti i disposti degli articoli 5 e 6 e dell'art. 8, comma 2, della L.R. n. 44/12 e ss. mm. ed ii. comunicando agli stessi, ai fini della consultazione di cui all'art. 8 della L.R. n.44/2012 e ss. mm. ed ii., la pubblicazione - sul sito istituzionale del Comune di Fasano - della documentazione ricevuta:

- **Regione Puglia:** Sezione Urbanistica, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Sezione Autorizzazioni Ambientali, Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, Sezione Infrastrutture per la Mobilità, Servizio Infrastrutture per la Mobilità, Servizio Sistema Idrico Integrato e Tutela delle Acque, Sezione Lavori Pubblici, Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, Servizio Risorse Forestali, Servizio Demanio Costiero e Portuale;
- **Provincia di Brindisi:** Pianificazione Territoriale di Coordinamento per la Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Trasporti, Controlli impianti termici, Nucleo di Polizia Provinciale, Settore Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile e Difesa Suolo, Ufficio Struttura Tecnica e Provinciale;
- **ARPA:** Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA Puglia); **ARPA Puglia** – Dipartimento Provinciale di Brindisi;
- **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;**
- **Autorità Idrica Pugliese;**
- **Acquedotto Pugliese - AQP;**
- **Soprintendenza:** Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Puglia; Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto; Soprintendenza Beni Archeologici;
- **Azienda Sanitaria Locale di Brindisi;**
- **Agenzia del Demanio;**
- **Consorzio di Gestione del Parco Naturale Regionale Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo;**
- **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-** Capitaneria di Porto di Brindisi; Ufficio Locale Marittimo di Brindisi;
- **Agenzia delle Dogane e Monopoli** – Ufficio delle Dogane di Brindisi;
- **Comune di Fasano: Autorità procedente – Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio.**

Nella nota di cui innanzi si invitavano i SCMA, consultati con le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 6 della L.R. n. 44/12, ad inviare il proprio contributo entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, specificando altresì che, in considerazione della presenza sul territorio comunale di Fasano di Siti di Importanza Comunitaria (nello specifico SIC IT9140002 Litorale Brindisino) ricorrendo le circostanze di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, **dovrà altresì essere effettuata anche la Valutazione di Incidenza relativa al piano (VINCA)**, di competenza regionale ai sensi del comma 1 bis, art. 6, della L.R. 11/2001; pertanto la stessa era da intendersi anche quale verifica "screening VINCA" ai sensi della L.R. 11/2001.

Considerato che a conclusione della fase di consultazione pervenivano da parte dei SCMA e degli Enti territoriali interessati i contributi di seguito riassunti.

Con nota prot. n. AOO75/5898 del 16/06/2020, acclarata al prot. com. n. 26945 del 23/06/2020, la **Regione Puglia**, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, Sezione Risorse Idriche, quale contributo nell'ambito delle procedure di verifica di assoggettabilità a VAS, osservava quanto segue:

*"Dall'analisi degli elaborati facenti parte del piano, si è potuto valutare, a conferma di quanto riportato nel RAP nell'analisi di coerenza esterna del PCC, che i territori oggetto di pianificazione, NON RICADONO all'interno di alcuna delle delimitazioni perimetrali previste dal PTA approvato con D.C.R. n. 230/2009 (il cui aggiornamento è stato adottato con DGR n.1333 del 16/07/2019) come "ZONA A PROTEZIONE SPECIALE O A VINCOLO IDROGEOLOGICO" (Tavola A), ma **SONO RICOMPRESI** nelle "AREE INTERESSATE DA CONTAMINAZIONE SALINA".*

In tali aree, il PTA ha previsto misure volte a promuovere la pianificazione nell'utilizzo delle acque, al fine di evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile, applicando le limitazioni di cui alle Misure 2.10 dell'allegato 14 del PTA, alle quali si fa espresso rinvio nel caso di uso di acque sotterranee.

Approvvigionamento delle acque potabili e trattamento dei reflui:

Relativamente all'ambiente idrico, l'art. 28 comma 4 delle NTA del PCC riporta che: "Laddove possibile gli impianti devono essere collegati alla rete fognaria comunale. In caso la rete fognaria non sia presente si predilige la delocalizzazione di vasche di raccolta posizionate in modo tale da garantire la totale mimetizzazione con il contesto".

A tal riguardo, si evidenzia che il **Comune di Fasano (BR)** che afferisce all'omonimo agglomerato urbano, contraddistinto dal codice **1607400701**, è dotato di impianto di depurazione delle acque reflue, con una potenzialità attuale di **43.845 A.E.** (come da Determinazione Dirigenziale AIP n. 63 del 23.03.2020 recante le Potenzialità di progetto degli ID gestiti da AQP) con scarico in mare, ed un carico generato complessivo pari a **61.130 A.E.**

Tuttavia, visto che non tutte le aree costiere sono ricomprese nell'agglomerato urbano di Fasano, deve trovare puntuale applicazione quanto disposto dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1252 del 9 luglio 2013 in ordine alla circostanza che "ogni ulteriore apporto dei carichi di reflui urbani rispetto a quanto previsto e cristallizzato dal Piano di Tutela delle Acque e dai successivi provvedimenti modificativi dello stesso Piano, così come al pari di una nuova lottizzazione che dovesse essere approvata secondo gli strumenti urbanistici vigenti, non può prescindere dalla contestuale assunzione dei relativi oneri per il loro trattamento da parte del Servizio Idrico Integrato, a meno che non sussista una capacità residua di trattamento presso l'impianto interessato, all'uopo certificata dal Gestore del S.I.I.. Gli oneri di cui trattasi non possono ricadere, in nessun modo, nei confronti del Servizio Idrico Integrato.

Si fa **OBBLIGO** relativamente alla casistica in cui gli interventi del PCC non possano essere ricompresi nella disciplina menzionata precedentemente (D.G.R. n.1252 del 9/7/2013), ovvero dall'impossibilità di allaccio ai servizi pubblici di fognatura, di applicare rigorosamente quanto regolamentato dal **R.R. 26/2011**, così come modificato e integrato dal Regolamento Regionale n. 7 del 26 maggio 2016, recante "Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.", fermo restando l'applicazione delle disposizioni contenute nel **Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152**, in merito alle acque reflue industriali, come definite dall'art. 74 comma 1 lett. h).

Inoltre, poiché il recapito finale dell'impianto di depurazione comunale, sito in Località Forcatella, è il mare, si sottolinea, come già riportato nel RAP, che ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. c), del Regolamento Regionale 22 maggio 2017 n. 13 "Disposizioni in materia di reti di fognatura, di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e dei loro scarichi a servizio degli agglomerati urbani" per gli scarichi delle acque reflue urbane nelle acque superficiali è prevista una **fascia di rispetto di 500 metri attorno al punto di scarico** e, in detta fascia, **non è ammessa la balneazione, la pesca, la piscicoltura, la stabulazione dei mitili e la molluschicoltura.**

Trattamento acque meteoriche:

Data la previsione di realizzazione di nuove aree a parcheggio, risulta **OBBLIGATORIA**, l'applicazione del **R.R. n. 26 del 9 Dicembre 2013** recante la "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia (attuazione dell'art. 113 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ed ii.)", secondo i casi previsti dallo stesso regolamento e più specificamente riguardo la dimensione delle nuove superfici scolanti che si dovranno realizzare.

In particolare si evidenzia che ai sensi del R.R. n. 26 del 09/12/2013, del regolamento di igiene e sanità pubblica dei Comuni in relazione alle disposizioni contenute nella L. R. n.36 del 20/07/94 e nella DGR n.3819 del 06/10/84 e del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, che è sancito il **divieto di immettere nella rete di fogna nera le acque meteoriche di dilavamento** e pertanto si **OBBLIGA** il Comune al controllo del proprio territorio per il rispetto delle disposizioni e dei divieti innanzi indicati.

Politiche di risparmio idrico e di eventuale riuso

Relativamente all'aspetto risparmio idrico e il riuso delle acque meteoriche si fa **OBBLIGO** di osservanza ed applicazione delle disposizioni contenute nel menzionato Regolamento Regionale 26/2013.

Si condivide quanto riportato all'art. 33 delle NTA, in merito alle politiche di risparmio che devono essere adottate dagli stabilimenti balneari (recupero acque grigie, installazione riduttori di flusso, installazione di pannelli solari termici, installazione di temporizzatori).

Con nota prot. n.40590 del 24/06/2020, acclarata al prot. com. n. 27377 del 24/06/2020, **l'Acquedotto Pugliese**, Struttura territoriale Operativa TA/BR – Reti e Impianti, Area Manutenzione & Engineering, faceva presente che:

“... si rilascia nulla-osta di massima da parte della scrivente, nelle more della puntuale definizione progettuale delle interferenze esistenti con le opere acquedottistiche gestite da questa Azienda; interferenze che dovranno essere realizzate con le dovute precauzioni e nel rispetto di prescrizioni.

A tal proposito, si allegano stralci planimetrici in formato pdf, richiamati negli inquadramenti di cui alla Relazione Generale di progetto, in cui sono riportate le opere gestite da Acquedotto Pugliese S.p.A., utili alla valutazione ed acquisizione di tutte le informazioni necessarie al fine di poter eseguire i futuri lavori di interesse, avendo piena cognizione della presenza di tutte le nostre opere.

...In generale, tutte le soluzioni delle interferenze, dovranno essere approvate preventivamente da questa Società e tali opere dovranno sempre essere tenute in perfetto stato di manutenzione provvisoria dell'Ente proprietario”.

Con nota prot. n. 24512 del 05/06/2020, acclarata al prot. com. n. 27433 del 24/06/2020, **l'Agenzia Dogane Monopoli**, Direzione Interregionale Puglia, Molise e Basilicata, Ufficio delle Dogane di Brindisi, Sezione Tributi e URP, faceva presente che:

“... questo ufficio non è soggetto competente in materia ambientale relativa alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS”.

Con nota prot. n. 49884 del 02/07/2020, acclarata al prot. com. n. 29077 del 03/07/2020, **l'ASL Brindisi**, Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, quale contributo nell'ambito delle procedure di verifica di assoggettabilità a VAS, osservava quanto segue:

“... valutati i contenuti, si esprime parere favorevole di massima per quanto di competenza ai fini igienico-sanitari, a condizione che vengano adottati per i servizi e le strutture in essere o da realizzare tutti i dispositivi o accorgimenti tecnici atti ad evitare, eliminare o – quanto meno – ridurre ogni forma di impatto ambientale e/o fattore potenzialmente inquinante o in grado di arrecare seppur minimo danno alla salute pubblica garantendo, quindi, la tutela dell'aria, suolo, sottosuolo, falda acquifera, flora e fauna.

Si rammenta che si dovrà anche garantire la piena accessibilità e fruibilità ai beni del demanio.

Sono fatte salve le autorizzazioni e i pareri che per disposizioni legislative e regolamenti, dovranno essere conseguite”.

Con nota prot. n. 814 del 05/07/2020, acclarata al prot. com. n. 29501 del 06/07/2020, **il Parco Naturale Regionale Dune costiere da Torre Canne e Torre S. Leonardo**, quale contributo nell'ambito delle procedure di verifica di assoggettabilità a VAS, osservava quanto segue:

“Considerato che il PCC ha ad oggetto la pianificazione della zona demaniale marittima con l'obiettivo di:

- tutelare e salvaguardare la fascia costiera, garantendo un corretto equilibrio fra la salvaguardia delle peculiarità ambientali presenti e lo sviluppo socio – economico del litorale;*
- razionalizzare e regimentare l'attuale uso del demanio marittimo;*
- garantire la libera fruizione del demanio marittimo;*
- promuovere uno sviluppo sostenibile del litorale,*

e che, a tal fine, la presente proposta ha individuato specifici obiettivi da perseguire attraverso l'implementazione di “soluzioni idonee con il fine di minimizzare gli impatti nel tentativo di migliorare le condizioni di fruibilità pubblica salvaguardando, al contempo, le componenti ambientali di importanza strategica”, si ritiene necessario evidenziare l'importanza che, a tal fine, riveste una approfondita conoscenza del contesto ambientale di riferimento, con specifica attenzione rivolta alla risorsa maggiormente vulnerabile per effetto

dell'azione naturale ed antropica: la costa sabbiosa che caratterizza la sub unità morfologica a sud e, quindi, il Parco delle Dune Costiere.

Nel Rapporto Preliminare di Verifica si rappresenta, per l'appunto, l'esigenza di "continuare l'attività di monitoraggio, avviata con il POR Puglia 2000 – 2006, integrandola per alcuni tratti in modo da tenere sotto controllo l'evoluzione del litorale, anche ai fini della predisposizione e gestione dei Piani Comunali delle Coste, che, come previsto dal PRC, potranno subire degli aggiornamenti in funzione dell'evoluzione dei fenomeni erosivi. Qualora dalle successive fasi del monitoraggio dovesse emergere l'opportunità del ricorso a diverse soluzioni progettuali, esse dovranno essere accuratamente studiate, anche in relazione al loro impatto sulla dinamica dei sedimenti nella SubUnità fisiografica, mediante l'utilizzo, fra l'altro, di studi specialistici su modello fisico e/o numerico".

Tuttavia, per quanto il Rapporto Preliminare di Verifica riconosca (correttamente) la necessità di legare la pianificazione costiera alle dinamiche di trasformazione della costa, il Piano non sembra supportato da un adeguato quadro di conoscenza dei fenomeni di erosione costiera che interessano il tratto di costa classificata come "Costa ad elevata sensibilità ambientale", coincidente con il tratto a sud di Torre Canne ricadente in buona parte all'interno del Parco delle Dune Costiere.

Il PCC, dunque, pianifica la costa rinviando ad un futuro (indeterminato e non regolamentato) quel monitoraggio dei fenomeni evolutivi della costa che il Piano Regionale delle Coste gli aveva affidato, facendo venir meno quel supplemento di indagine conoscitiva previsto per l'appunto dal comma 7 dell'art. 8 della LR 44/2012.

Si ritiene invece necessario, al fine di preservare la capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, che il quadro delle scelte operate dal PCC debba essere fortemente e chiaramente correlato alle dinamiche di erosione costiera, le quali non possono che trovare in questo momento progettuale la giusta e doverosa collocazione.

Per quanto attiene alla verifica di coerenza esterna, si ritiene opportuno che venga compiutamente verificata la coerenza delle previsioni del PCC con quelle dell'adottato Piano del Parco delle Dune Costiere. Inoltre, si rileva a riguardo la necessità di verificare la coerenza del PCC con il redigendo Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, sia in termini di effetti cumulativi che di coerenza delle scelte strategiche.

Infine, si segnala l'opportunità di aprire alla partecipazione pubblica la redazione del PCC, anche attraverso la fase di consultazione prevista dalla VAS. L'approccio partecipativo, infatti, rappresenta senz'altro uno strumento di fondamentale importanza per la costruzione, dal basso, di mappe di comunità utili a definire un quadro conoscitivo preciso e puntuale (che di certo sfugge alla pianificazione sovraordinata, utilizzata come riferimento nell'ambito del PCC) e a disegnare una strategia condivisa per lo sviluppo sostenibile dell'ambito costiero.

Per quanto innanzi si ritiene indispensabile che il PCC Fasano sia Assoggettato a VAS".

Con nota prot. n. 42185 del 06/07/2020, acclarata al prot. com. n. 29639 del 07/07/2020, **l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente Puglia, DAP Brindisi**, quale contributo nell'ambito delle procedure di verifica di assoggettabilità a VAS, osservava che:

"... i possibili impatti ambientali dovuti al piano in oggetto siano riconducibili a condizioni di sostenibilità attraverso la previsione di adeguate misure di mitigazione. A tal fine si chiede che:

- In relazione alla verifica della coerenza esterna del Piano con gli strumenti di pianificazione sovraordinata, si ritiene necessario che sia verificata la coerenza con:
 - La direttiva Quadro Acque direttiva 2000/60/CE, recepita in Italia con D.Lgs. n. 172 del 13/10/2015;*
 - La Direttiva Quadro Strategia marina 56/2008 recepita in Italia con D.Lgs. 190 del 13 ottobre 2010;*
 - Il Decreto sulla Gestione della qualità delle acque di balneazione D.Lgs. 116/08 e del D.M. 30 marzo 2010.**
- Siano inserite nelle Norme di Attuazione del Piano tutte le misure di mitigazione previste al paragrafo 6.2.2 del rapporto preliminare di verifica tenendo conto anche delle prescrizioni definite da ARPA Puglia.*
- Siano inseriti i riferimenti alle "linee guida per la gestione delle biomasse vegetali spiaggiate" (BVS), redatte con la collaborazione di ARPA Puglia, approvate e pubblicate dalla Regione Puglia, con Determinazione Dirigenziale del Settore Demanio e Patrimonio n. 229 del 22 giugno 2015 (aggiornate con Atti Dirigenziali n. 340/2016 e n. 371/2017).*

- Siano inserite le localizzazioni geografiche specifiche delle aree individuate e categorizzate, per la definizione dei lotti, tramite l'inserimento delle coordinate geografiche dei vertici delle aree, con sistema di riferimento WGS 84.
- Siano inseriti i riferimenti alle "Linee guida per la manutenzione stagionale delle spiagge", approvate dalla Regione Puglia con D.G.R. n. 1197/2019 (e successivi aggiornamenti) redatte con la collaborazione di ARPA Puglia e del Politecnico di Bari.
- Tenendo conto anche delle proposte di piano di attività turistico-ricreative, e aree concedibili con finalità diverse da quelle turistico-ricreative, si ritiene necessario valutare l'individuazione dei potenziali impatti sull'ambiente marino costiero a seguito dell'attuazione del PCC, in termini di: alterazione della linea di costa, incremento dell'erosione costiera, interferenze con il sistema vegetazionale esistente, alterazione dell'habitat terrestre, alterazione dell'habitat marino, alterazione permanente del paesaggio, alterazione del microclima, alterazione del clima meteomarinico, forme di inquinamento delle acque marine, forme di inquinamento dell'aria, mancata rinaturalizzazione della fascia costiera, mancata ricostruzione degli habitat acquatici.
- Si ritiene necessario integrare la valutazione degli impatti con la trattazione della gestione dei rifiuti spiaggiati.
- In merito all'inquinamento acustico, si rispettino i livelli prestazionali della classe omogenea di appartenenza delle aree (esplicitando il riferimento al vigente strumento di classificazione acustica ai sensi della L.R. 3/2002) e si evidenzii l'eventuale necessità di adottare misure di risanamento ai sensi della normativa vigente, nazionale e regionale.
- Si privilegi per le sistemazioni esterne e per i parcheggi, solo aree a destinazione temporanea (concessione annuale), sulle quali si dovrà garantire la tutela delle falde sotterranee dalla contaminazione dovuta all'infiltrazione di agenti inquinanti.
- Si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla L.R. 13/2008 e s.m.i. "Norme per l'abitare sostenibile", privilegiando in particolare l'adozione di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passive, installazione di impianti solaritermici e fotovoltaici integrati).
- Sia rivista l'analisi degli impatti considerando in modo specifico gli impatti sul suolo.
- Si tenga conto, nella programmazione di attività/progettualità finalizzate ad un incremento della fruizione turistica, della capacità di carica turistica (art. 19 del protocollo sulla Gestione Integrata delle zone Costiere del Mediterraneo) delle zone costiere interessate. La capacità di carico è definita dall'Organizzazione Mondiale sul Turismo come il "numero massimo di persone che visitano, nello stesso periodo, una determinata località senza compromettere le sue caratteristiche ambientali, fisiche, economiche e socioculturali e senza ridurre la soddisfazione dei turisti".
- Eventualmente, nelle fasi successive sarà necessario fornire una proposta di monitoraggio.
- Infine giova ricordare che ai sensi dell'art. 17 comma 3 della L.R. 44/2012 il provvedimento di verifica espresso dall'autorità competente tiene conto degli esiti della Valutazione di Incidenza".

Con nota acclarata al prot. com. n. 32141 del 22/07/2020, la **Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto**, quale contributo nell'ambito delle procedure di verifica di assoggettabilità a VAS, osservava che:

"Parere Paesaggistico:

Le aree ricadenti nel PCC rivestono caratteri di estrema sensibilità naturali per le loro qualità paesaggistiche e storiche. Porzioni di territorio che dovranno essere salvaguardate (vedi cordoni dunali, zone umide costiere, ecc).

Elemento imprescindibile di tutta l'area è il vincolo archeologico presente sulla costa che dovrà essere valutato in forma separata rispetto al presente progetto, in quanto il percorso archeologico interessa delle aree sottoposte a tutela ai sensi del D.L.vo 42/2004 (D.M. 1966 e D.D. 2010).

Per quanto rappresentato alla pag. 36 della Relazione Generale questa Soprintendenza ritiene di non aver avallato "l'affermazione" come riportato in relazione, né di aver sottoscritto il verbale del tavolo tecnico.

Per quanto attiene il punto 3.2 Zonizzazione del Demanio. Non risulta essere praticabile tale procedura in quanto l'area archeologica è tutelata ai sensi del DDR del 2010, per cui tale zonizzazione risulta non attuabile. Pertanto visto lo stato giuridico queste aree possono essere individuate come aree con divieto assoluto di concessioni ed inserite nell'elenco posto al punto 3.2.2 della Relazione Generale su tali aree salvo diversa definizione non attuabile nelle NTA allegata al punto primo, come peraltro illustrato a pag. 15.

Le aree vincolate non possono essere date in concessione.

Il progetto pone in evidenza un'area naturale caratterizzazione paesaggistica e storico-archeologica e, in più in generale, di un paesaggio culturale composto da un insieme di relazioni tra luoghi e individuo che nel tempo divengono essi stessi valori intangibili da conservare/preservare come testimonianza del rapporto imprescindibile fra il contesto storico-archeologico e il paesaggio.

In considerazione dei dati trasmessi e considerato il piano sostanzialmente individua un'area geografica che per le sue valenze naturali, ambientali, culturali e paesaggistiche di estrema sensibilità e viste le previsioni del piano questa Soprintendenza ritiene che il Piano debba essere assoggettato a procedura VAS.

Per quanto attiene gli aspetti della tutela archeologica:

Per quanto attiene gli aspetti peculiari di tutela archeologica, verificato che la zona oggetto di pianificazione è interessata dalla presenza di aree vincolate, e nello specifico:

resti archeologici della città di Egnazia, in quanto centro urbano messapico e poi romano, importante centro di transito lungo la Via Traiana e approdo portuale sulla rotta marittima adriatica, come meglio identificati negli immobili sottoposti a dichiarazione di interesse culturale con D.M. 06/06/1966; la medesima zona è, inoltre, cartografata all'interno del vigente PPTR come BP Zona di interesse archeologico;

area demaniale marittima (Catasto Fg. 103 p.lla 5; Fg. 107 p.lle 8, 9, 25, 39, 48/p e 47) e uno specchio d'acqua per un'estensione di circa 25.000 mq, i cui limiti sono posti a 100 m a nord e a sud della cinta muraria di Egnazia e a 200 m nel mare dalla linea di costa, per la presenza di resti archeologici riferibili a tratti di fortificazioni, vasche, pozzi, aree di cave e necropoli, come meglio identificato nel D.D.R. del 21/07/2010;

- Sulla base di quanto riportato negli elaborati grafici, si ritiene pertanto adeguata l'analisi della vincolistica insistente lungo la fascia costiera in esame.

- Si ritiene non adeguata l'analisi del contesto ambientale nel Rapporto Ambientale, dove, eccezion fatta per l'analisi dei vincoli esistenti, non compare un esame del sistema dei beni culturali, nonostante l'insistere dei resti di un antico centro urbano costiero e delle relative infrastrutture che caratterizzano ampie porzioni della costa oggetto del Piano.

Per tale motivo l'esame delle caratteristiche culturali del contesto risulta assente, in relazione al patrimonio archeologico, se non viene presa in considerazione la presenza di numerose evidenze archeologiche anche al di fuori delle aree perimetrate nel PPTR e nei Decreti di interesse culturale, che possono costituire un utile elemento di conoscenza per orientare le scelte legate all'attuazione del Piano; si fa riferimento, in particolare, ai resti di solchi carrai riferibili all'antica viabilità litoranea localizzati presso Cala Masciola (tav 2_1_b e pubblicati in Notiziario delle Attività di Tutela 2006-2010(2015), pp. 129-133) o conservati sul tratto costiero a sud di Savelletri (tav 2_3_b), dove già insistono aree di parcheggi (tav 4_1) o sono previste spiagge libere, spiagge libere con servizi e accessi al mare (tav 4_3).

- Si ritiene quindi, sotto questo specifico aspetto, parzialmente lacunosa la valutazione degli effetti del Piano poiché non considera potenziali effetti negativi sul patrimonio archeologico: tutti gli interventi che prevedono attività di scavo, sia pure di ridotta entità prevedibili nelle aree per attività complementari (parcheggi) o nel sistema delle infrastrutture pubbliche, comportano infatti un potenziale rischio archeologico anche in aree non sottoposte a specifici provvedimenti di tutela o già individuate negli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti.

È opportuno prevedere, in relazione a quanto osservato, un esplicito richiamo nel rapporto Ambientale alle procedure dell'archeologia preventiva (ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016) come misure di mitigazione dei potenziali impatti negativi sui beni archeologici.

Per quanto rappresentato questa Soprintendenza ritiene di esprimere parere non favorevole al PCC e di sottoporre a procedura VAS il progetto di che trattasi”.

Con nota prot. n. SP72-20 del 22/07/2020 acclarata al prot. com. n. 32387 del 23/07/2020, **l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale**, quale contributo nell’ambito delle procedure di verifica di assoggettabilità a VAS, osservava che:

“in rapporto al PAI e alle allegate NTA:

- per l’assetto Idraulico, di cui al Titolo II delle NTA, si rappresenta, come coerentemente riportato negli elaborati grafici del PCC (dalla tavola “28_TAV_3_1_Luglio 2018”) alla “34_TAV_3_7_Luglio 2018”) che la zona costiera di interesse è il recapito di numerosi corsi d’acqua non oggetto di approfondimenti idrologici e idraulici, a cui si applicano gli artt. 4, 6 e 10 delle NTA PAI. Vi sono, inoltre, alcune aree classificate ad Alta Pericolosità Idraulica, segnalate dal Comune già all’atto dell’approvazione del PAI e determinate morfologicamente sulla base di eventi alluvionali storici. A tali aree si applicano gli artt. 4 e 7 delle NTA del PAI medesime;

- con riferimento all’assetto geomorfologico di cui al Titolo III delle NTA, non sussistono sulle aree costiere aree attualmente classificate a diversa pericolosità geomorfologica;

in relazione al PGRA:

- per il tratto di costa sotteso dal Comune di Fasano, risultano individuate fasce fluviali a cui è attribuito un livello di pericolosità associato alle piene con frequenza duecentennale;

e per quanto riguarda il PGA (di cui il PTA della Puglia contiene informazioni su scala regionale):

- indica la disciplina per l’uso della risorsa idrica compatibilmente con le tutele necessarie per preservare e migliorare la qualità delle acque. Tale strumento offre informazioni su elementi, come ad esempio gli impianti di depurazione, ai quali possono essere associate specifiche discipline del demanio marittimo interessato.

Tutto quanto sopra premesso, si rappresenta quanto segue.

Dall’analisi della documentazione proposta, si evince che nel PCC si è fatto riferimento al PAI e non anche al PGRA. Con particolare riferimento all’elaborato “02_NTA_Novembre 2018_REV Maggio 2020”, si rileva al punto “3.1 AREE CON DIVIETO ASSOLUTO DI CONCESSIONE - Art. 15 Aree con divieto assoluto di concessione” l’intendimento di assegnare un attributo di inconcedibilità alle aree di cui all’art. 6 delle NTA del PAI, mentre per le parti di territorio soggette alle discipline dell’art. 7 si demanda alla preventiva autorizzazione di questa Autorità; si prevede, altresì, la possibilità di ridefinire le aree di cui all’art. 6 delle NTA del PAI, su tutto il reticolo, con l’individuazione delle aree a diversa pericolosità idraulica, dove il rilascio di nuove concessioni, il rinnovo e la variazione di quelle preesistenti sarà condizionato al preventivo nulla osta della Autorità di Bacino Distrettuale, citando in tal senso le disposizioni degli artt. 7, 8 e 9 delle NTA del PAI.

Al riguardo, preso atto delle scelte pianificatorie adottate e proposte, appare utile evidenziare che le discipline delle NTA del PAI nelle aree di pericolosità idrogeologica si inquadrano su scenari temporali di lungo periodo (cosiddetto tempo differito) e sono pertinenti e riferite alle attività di pianificazione territoriale volte allo sviluppo coerente e sicuro dell’assetto edilizio ed infrastrutturale dei territori, e, pertanto, la competenza del PAI si esplica con particolare riguardo alla definizione di “interventi” da un lato conformi agli obiettivi di sicurezza e dall’altro rivolti alla riduzione del rischio come lo sono quelli propri della difesa del suolo. Diversamente, l’utilizzo delle aree tutelate dal PAI per attività terze a quelle appena citate (ancorché con le stesse interferenti), è demandato ai Piani di Protezione Civile comunali o, comunque, a misure utili a garantire la salvaguardia della pubblica e privata incolumità in capo ai soggetti competenti attraverso le misure di mitigazione del rischio che agiscono su scenari temporali di breve periodo (cosiddetto tempo reale).

Inoltre, in rapporto alla tipologia di interventi urbanistico/edilizi che in maggior misura si possono prevedere in associazione alla pianificazione costiera comunale per la disciplina dell’uso del demanio marittimo, si fa presente che la Legge Regionale n. 19/2013, all’art. 4 attribuisce alla competenza degli Uffici Tecnici Comunali il parere di conformità al PAI, come da specificazioni indicate da tale norma.

Pertanto, resta nella discrezionalità dell'Amministrazione Comunale che definisce la Pianificazione Comunale Costiera, in base agli approfondimenti che avrà condotto al fine di stabilire l'effettiva possibilità di gestire nel "tempo reale" il rischio associato alla pericolosità, attraverso l'individuazione di possibili eventuali misure per la tutela della pubblica e privata incolumità legata alla fruizione in sicurezza delle aree interessate, associare o meno la concedibilità di aree demaniali marittime assoggettate ai vincoli del PAI.

Resta ferma, tuttavia, la necessità di una completa definizione di tutto quanto riguarda la gestione in totale sicurezza attraverso il Piano comunale di Protezione Civile, se del caso da integrare di concerto con gli enti preposti con l'inserimento delle più idonee misure atte ad escludere rischi connessi alle pericolosità idrogeologiche individuate, ovvero da individuare attraverso l'implementazione di studi specifici, ove la sicurezza non sia già garantita per l'apposizione di ulteriori provvedimenti interdittivi e/o vincoli e/o disposizioni normative concorrenti alla pianificazione distrettuale. Occorre rappresentare, inoltre, in rapporto a quanto evidenziato negli elaborati trasmessi, che tutte le aree individuate nel PAI, a prescindere dalla concedibilità che codesta Amministrazione intenderà assegnare, dovranno essere oggetto di approfondimenti relativi alla gestione in sicurezza del rischio ad esse associato.

Si rammenta, infine che le modifiche della perimetrazione delle aree individuate nel PAI sono normate dagli artt. 24 e 25 delle NTA, in particolare quelle conseguenti alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza, se pertinenti, dovranno essere promosse dal soggetto attuatore delle opere stesse dopo l'emissione del certificato di collaudo. Per effetto del DPCM del 4 aprile 2018 citato in premessa, le procedure di aggiornamento del PAI sono quelle relative all'art.12, commi 6 e 7, D.M. 294/2016.

In tale contesto, in considerazione della presenza di dune e coste rocciose e delle possibili condizioni associabili di pericolosità geomorfologica, si rendono necessari opportuni approfondimenti (da condurre anche nell'ambito di un tavolo di copianificazione), affinché l'Amministrazione comunale proceda a una compiuta caratterizzazione dell'intero tratto costiero, per una gestione consapevole e sicura delle aree in termini di tutela della pubblica e privata incolumità.

Le "Linee guida per la individuazione degli interventi tesi a mitigare le situazioni di maggiore criticità delle coste basse pugliesi", già richiamate in premessa, all'Allegato 3.1 riportano che la costa sottesa al comune di Fasano rientra nella Sub unità fisiografica "S.U.F. 3.2 MONOPOLI - BRINDISI 1 PUNTA PENNE", per la quale si riportano quali considerazioni generali "Visto il deficit sedimentario nella SubUnità, per far fronte a erosioni locali e/o per realizzare ripascimenti artificiali di arenili di particolare pregio socioeconomico, occorre individuare tratti di litorale con forti e costanti accumuli di sedimenti, formati per effetto della realizzazione di opere a mare trasversali, e/o cave terrestri e/o sottomarine da cui prelevare sedimenti compatibili con quelli presenti nei siti su cui fare gli interventi. Altro aspetto molto importante della morfologia della SubUnità fisiografica, che si ritrova in molte altre della costa pugliese, è la presenza di diversi sistemi dunali in molti casi fortemente degradati, per cui bisogna mettere in atto azioni di ripristino e tutela".

A tal riguardo, negli elaborati proposti sono previsti interventi di recupero e risanamento costiero di contrasto ai fenomeni erosivi sui tratti critici e sulle dune. In base a preliminari considerazioni di carattere meteo-marino nel PCC si "suggerisce di escludere interventi a mare con opere trasversali", specificando che "eventuali tipi di opere di protezione, morbide o rigide, o anche di tipo composito dovranno essere accuratamente studiate valutandone l'impatto sulla dinamica dei sedimenti nella SubUnità fisiografica, anche mediante l'utilizzo di studi con modello fisico e/o numerico". Nel prendere atto dell'impostazione prospettata, che si condivide nelle sue linee generali, occorre precisare che la valutazione di compatibilità di eventuali interventi potrà essere svolta quando saranno resi disponibili i relativi studi di dettaglio con le priorità e i relativi finanziamenti assegnati. D'altro canto, la compiuta definizione delle opere attraverso la certezza del finanziamento e una progettazione basata sugli approfondimenti riguardanti la dinamica costiera, comprendente un piano di monitoraggio dell'evoluzione del litorale e delle misure di gestione individuate, rappresenta condizione necessaria affinché la pianificazione comunale in esame possa tener conto delle aree costiere risanate per mezzo di interventi che prevedano una modifica dello stato dei luoghi.

Sulla base del quadro conoscitivo attuale, le linee del PCC appaiono compatibili con lo stato dei luoghi, pur prescindendo da una conoscenza più approfondita in termini idrogeomorfologici della fascia costiera comunale da rimandare ad una fase successiva".

VISTO il Rapporto Ambientale Preliminare;

VISTO la relazione istruttoria del RUP (Responsabile Servizio VIA, VAS e Paesaggio) del 15/09/2020;

VISTO il parere espresso in data 05/02/2021 (verbale n. 06) dalla Commissione Locale per il Paesaggio, istituita con determina dirigenziale n. 1580 del 02/10/2018 ed integrata con determina dirigenziale n. 1430 del 31/07/2020, che testualmente recita:

“- Vista la nota prot. n. 53526 del 18/11/2020, con cui il Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio del Comune di Fasano (Autorità Procedente) rappresentava *“l’opportunità di attivare il procedimento di VAS e VINCA a valle dell’adozione del piano”*;

- Rilevata la carenza nei contenuti conoscitivi che risultano poco contestualizzati rispetto alla realtà territoriale, ambientale e paesaggistica della costa del Comune di Fasano;

- Facendo proprie le motivazioni espresse in sede di consultazione dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti territoriali interessati sopra richiamate;

In virtù di quanto innanzi evidenziato, ritiene che non sia possibile escludere la presenza di significativi effetti ambientali per il Piano in oggetto.

Alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, tenuto conto dei contributi resi dai SCMA, la Commissione ritiene che il “Piano Comunale delle Coste del Comune di Fasano” comporti impatti sull’ambiente e che debba essere sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 del L.R. 44/2012”.

In conclusione, alla luce delle motivazioni e prescrizioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale e del parere della Commissione Locale per il Paesaggio, si ritiene che il Progetto di cui al presente provvedimento possa comportare impatti significativi sull’ambiente, (art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 44/2012) e debba pertanto essere sottoposto **alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica** di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e ss. mm. ed ii.

Il presente provvedimento:

è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del “Piano Comunale delle Coste del Comune di Fasano (BR);

Per tutto quanto sopra esposto:

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica” e ss. mm. ed ii.;

Visto l’art. 10, comma 1. Lett. a), della L.R. 12.02.2012 n. 4 “Modifiche all’art. 4 della L.R. 44/2012” con cui è stato delegato ai Comuni l’esercizio delle competenze per l’espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 8 della L.R. 44/2012 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai Comuni, nonché l’espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rinvenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani e programmi di cui sopra;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, “Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 28/06/2013 con la quale sono state approvate le norme aggiornate per il funzionamento della Commissione per il Paesaggio Comunale, stabilendo tra l'altro di prevedere tra i componenti della Commissione per il Paesaggio un esperto in materia di VAS in previsione della delega di cui al richiamato art. 4 della L.R. 44/2012;

Vista la determina dirigenziale n. 1580 del 02/10/2018 di istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio integrata con determina dirigenziale n. 1430 del 31/07/2020;

Vista la D.G.M. n. 143 del 21/06/2018 di nomina del Responsabile Ufficio VIA, VAS e Paesaggio cui compete la responsabilità istruttoria, i compiti e le funzioni compresa la responsabilità di sottoscrizione della corrispondenza e degli atti finali (ex art. 6, legge 241/90) in materia di VIA, VAS e Paesaggio, la determina dirigenziale n. 981 del 28/05/2019 e l'art. 9 del nuovo Regolamento per il conferimento e la graduazione degli incarichi di posizione organizzativa di cui alla Delibera di G.M. n. 383 del 06/12/2019;

Dato atto che nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, cui il presente provvedimento si riferisce, l'Autorità Procedente è il Comune di Fasano – Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio mentre l'Autorità Competente è il Comune di Fasano – Settore Lavori Pubblici – Servizio VIA, VAS e Paesaggio;

Sulla scorta:

- dei contributi pervenuti dai SCMA;
- della relazione istruttoria espletata dal R.U.P. in data 15/09/2020;
- della nota n. 53326 del 18/11/2020 a firma del dirigente Autorità Procedente;
- del parere reso dalla Commissione Locale del Paesaggio in data 05/02/2021 (verbale n. 06);

Dato atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio comunale;

Visto l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e ss. mm. ed ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

DETERMINA

- 1. di dichiarare** che le premesse, nonché tutto quanto espresso e richiamato in narrativa, si intendono qui integralmente riportati, quali parti integranti del presente provvedimento;
- 2. di assoggettare** il "Piano Comunale delle Coste del Comune di Fasano (BR)", proposto dal Comune di Fasano (BR), alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs 152/2006 e ss. mm. ed ii ed agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e ss. mm. ed ii, per tutte le motivazioni espresse in narrativa;
- 3. di notificare** il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA, VAS e Paesaggio;

- all'Autorità Proponente;
- all'Autorità Procedente;
- ai SCMA individuati nel procedimento di verifica di Assoggettabilità.

4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP, all'Albo Pretorio online del Comune di Fasano dove resterà affisso per quindici giorni consecutivi, nonché sul sito web del Comune di Fasano, nella sezione dedicata.

Avverso la presente determinazione gli interessati, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 241/90 e ss. mm. ed ii. possono proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini previsti dalle norme vigenti in materia.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ANTONIO MANSUETO

IL DIRIGENTE
ANTONIO MANSUETO